

	S.p.A. AUTOVIE VENETE	
	Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni	
	A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,	
	A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre	
	Giusta convenzione sottoscritta dd. 07.11.2008, ed efficace a tutti gli	
	effetti a decorrere dall'8 giugno 2008.	
	Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di	
	Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia	
	Codice Fiscale 00098290323	
	Capitale Sociale Euro 157.965.738,58.-	
	Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630	
	Servizio di mensa aziendale presso il Centro Servizi di Palmanova	
	<i>CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.):– 6891626DAC</i>	
	<i><inserire nome operatore economico></i>	
	Importo: netti €. XXXXXXXXXXXXXXX -.	
	SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO	
	TRA	
	1) ing. Maurizio CASTAGNA, nato a Ortonovo (SP) il 02.03.1948,	
	domiciliato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via	
	Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella	
	sua veste di Presidente ed Amministratore Delegato e, quindi, di	
	rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà	
	in appresso denominata Società), giusta delibera del Consiglio di	
	Amministrazione dd. 14.12.2015;	
	E	

2) _____, nato a _____ () il _____ - e
residente in _____ () – Via _____ N. __, il quale
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di
_____, e quindi, rappresentante della _____
(la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore
Economico o appaltatore), giusta procura dd. _____
repertorio n. _____ raccolta n. _____ del dott.
_____ iscritto al Collegio Notarile
_____.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 3
comma 1 lettera sss) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta
l'aggiudicazione all'Operatore Economico _____ del servizio di
che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione di gara di data
_____ (rif. Società Prot. Atti/____);

- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta
di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(rif. Società prot. Atti/____ dd. _____);

- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____
(rif. Società Prot. Atti/____), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che
trattasi all'Operatore Economico _____, per l'importo di €. _____.
_____.- (in lettere) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi
della sicurezza pari ad €. 300,00.- (trecento/00);

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi
dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state

trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Società Prot. U/ _____);

- che l'Operatore Economico ha comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria composizione societaria;

- che _____ rientra tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) della Prefettura di _____, istituito dalla L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione valida fino al giorno _____;

- che la documentazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. relativamente all'Operatore Economico è stata richiesta con nota di data _____ (rif. Società prot. U/ _____ dd. _____) inviata al Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia a mezzo del sistema SI.CE.ANT.; **punto alternativo al precedente**

- che la certificazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. per i soggetti controllati previsti dall'art. 91 del medesimo testo di Legge, relativamente all'Operatore Economico, è stata emessa dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, a mezzo del sistema SI.CE.ANT., in data _____ (rif. Società prot. n. E/ _____ dd. _____); **punto alternativo a quello della white list**

- che sulla base del certificato emesso in data _____ da _____, competente per il territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale, risulta l'ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i., "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire il servizio di "Servizio di mensa aziendale presso il Centro Servizi di Palmanova", come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

La scrivente Società si riserva inoltre il diritto di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Si precisa inoltre che allo scadere dell'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete (31.03.2017), l'eventuale nuovo soggetto concessionario subentrante avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere

con l'operatore economico affidatario del presente servizio. Diversamente, il contratto dovrà intendersi risolto a far data dalle ore 00.00 del giorno in cui avverrà il subentro del nuovo concessionario, o a far data dal successivo diverso termine che lo stesso nuovo concessionario vorrà indicare, con conseguente riconoscimento in capo all'operatore economico affidatario del mancato utile del 10% calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, in conformità al disposto dell'art. 109, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto, che sarà liquidato a misura, è pari ad €. _____.- (**inserire in lettere**) al netto dell'I.V.A., di cui € 300,00.- (trecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è il risultato del ribasso del ____ % (in lettere) offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di € 769.300,00.- (settecentosessantanovemilatrecento/00) + I.V.A. ed esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 – PAGAMENTI

La Società corrisponderà all'Operatore Economico, per il servizio prestato, il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo offerto per l'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato e suoi allegati. L'Operatore Economico emetterà fatture mensili posticipate. Si procederà mediante l'adozione di una fatturazione separata e distinta sulla base dei numeri che verranno comunicati all'Operatore Economico entro il giorno 4 del mese successivo a quello di fatturazione.

Il numero totale mensile dei pasti erogati presso la mensa della Stazione

Appaltante sarà costituito da due valorizzazioni distinte, una con intestazione S.p.A Autovie Venete e descrizione "pasti appalto mensa" ed un'altra fattura sempre con intestazione S.p.A Autovie Venete ma con descrizione "pasti personale somministrato Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse - Gorizia". Per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto previsto dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine ed il relativo CIG.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità fiscale e contributiva.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5, del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da

parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Il pagamento sarà effettuato, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso la:

BANCA _____ IBAN _____

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall' Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____-n. _____ per Euro _____.- (in lettere), emessa in data _____ dal

_____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____ (in lettere) è stato ridotto del cinquanta/trenta per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 7 – PENALI

Qualora vengano accertate a carico dell'Operatore Economico inadempienze rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, la Società potrà applicare penali nei confronti dell'Operatore Economico stesso. Per ogni dettaglio in merito si rimanda a quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.

106 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 10 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale

responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 11 – SUBAPPALTO

COMMENTO: nel caso in cui l'aggiudicatario abbia all'atto dell'offerta dichiarato di voler subappaltare parte della prestazione, il testo dell'articolo è il seguente :

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono <inserire descrizione prestazioni come da offerta>.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro i termini previsti dall'art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Questi termini

decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative forniture/servizi.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Società la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia quietanzata della fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Società adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento

l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la Società sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

COMMENTO: nel caso invece in cui l'aggiudicatario non abbia dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni, il testo dell'articolo è il seguente :

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

Come disposto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Operatore Economico ha stipulato la polizza assicurativa n._____, emessa in data ____dalla _____, per un massimale non inferiore a € 5.200.000,00.- (cinquemilioniduecentomila/00), a copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, estesa allo smercio e alla responsabilità civile prodotti. L'Operatore Economico assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Società per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dell'appalto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell'evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 16 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato n.:

Capitolato Speciale d'Appalto;

Offerta economica dell'Operatore Economico.

Si precisa che i n. _ (in lettere) sotto indicati documenti debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, sono depositati presso la sede legale della Società e sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

1. _____ -

2. _____

3. _____

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Società ha nominato il sig. _____ Responsabile Unico del Procedimento e il sig. _____ Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per

assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 18 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare i servizi svolti. Qualora verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di

verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti una aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà

stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 20 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante

tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 23 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 25 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico, sig. _____ con la
firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet
all'indirizzo [http://www.autovie.it/code/15755/Codice – Etico – Modello –
Organizzazione - Gestione del “Modello di organizzazione e gestione
Aziendale” e del “Codice Etico”](http://www.autovie.it/code/15755/Codice%20-%20Etico%20-%20Modello%20-%20Organizzazione%20-%20Gestione%20del%20Modello%20di%20organizzazione%20e%20gestione%20Aziendale) adottati dalla Società con delibera del
Consiglio di Amministrazione dd. 21.04.2015, e garantisce l'osservanza
delle norme ivi contenute.

ART. 26 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa
inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica,
sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e
le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà
sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione
dei dati personali” l'Operatore Economico è designato quale responsabile
del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si
obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla
predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a

rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico: _____

La Società: *S.p.A. AUTOVIE VENETE*
IL PRESIDENTE ED
AMMINISTRATORE DELEGATO
(ing. Maurizio Castagna)
(firmato digitalmente)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 2, COMMA 3 (EVENTUALE SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 7 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 10 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART: 15 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 20 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 22 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: _____